



TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE SETTIMA CIVILE

La Giudice dott.ssa Grazia C. Roca

nel procedimento rg n. 42048/2025 promosso da

Parte_1

in persona del legale rappresentante pro tempore
ro Grego e dall'avv. Emanuele Canepa;

Parte_2

- Ricorrente -

nei confronti di

Controparte_1

in persona del legale rappresentante pro tempore
i e dall'avv. Simona Carletti;

CP_2

rappresentata e

- Resistente -

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del giorno 16.12.2025;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

1.1. *Parte_1* ha introdotto il presente procedimento ai sensi degli art. 696 e 696-*bis* c.p.c. deducendo qua

- di avere concluso con il resistente *Controparte_1* in data 14.07.2021, un contratto per la costruzione di uno yacht, fissando la data di c 3;
- che dopo due anni di ritardi l'imbarcazione è stata consegnata in condizioni tali da impedire la navigazione in sicurezza e con finiture non conformi alle regole dell'arte;
- che si sono rese necessarie due soste di emergenza e che *Controparte_1* non ha mai manifestato alcuna intenzione di riconoscere i danni e le penali richieste;
- che tecnici hanno accertato la presenza di numerosi vizi di diversa gravità, alcuni dei quali compromettono la possibilità di navigare in sicurezza.

Ciò premesso, parte ricorrente ha dedotto di avere interesse ad iniziare quanto prima le riparazioni dell'imbarcazione per evitare l'aggravarsi dei danni e rendere utilizzabile lo yacht entro la prossima stagione.

Inoltre, parte ricorrente ha affermato la sussistenza della competenza del tribunale adito in virtù della clausola compromissoria che non attribuisce alcun potere di natura cautelare agli arbitri e che prevede la competenza del Tribunale di Milano per l'ipotesi in cui la controversia non possa essere decisa in via arbitrale.

1.2. *Controparte_1* si è costituita nel procedimento eccependo:

- a) inammissibilità del ricorso ex art. 696 e 696 bis per inesistenza della procura alle liti;
- b) l'inammissibilità del ricorso ex art. 696 *bis* c.p.c. in virtù della clausola compromissoria che attribuisce la competenza della controversia ad un arbitro;
- c) l'inammissibilità del ricorso ex art. 696 *bis* c.p.c. in quanto le parti controvertano anche sull'*an* della pretesa;
- d) l'inammissibilità del ricorso ex art. 696 c.p.c. per carenza dei presupposti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*.

1.3. All'udienza del 16.12.2025, all'esito della discussione sulle eccezioni sollevate dalla resistente, i procuratori delle parti hanno insistito come in atti.

2. Parte resistente ha eccepito l'inammissibilità del ricorso ex art. 696 e 696 *bis* c.p.c. per inesistenza della procura alle liti in quanto controparte ha prodotto in atti la medesima procura alle liti rilasciata da **Pt_1** **CP_3** per un distinto procedimento pendente tra le medesime parti.

L'eccezione è infondata.

È sufficiente evidenziare che la sanatoria della procura alle liti inesistente o mancante non era ammessa alla luce della formulazione dell'art. 182 co. 2 c.p.c. anteriore alla c.d. riforma Cartabia, giacché in tale testo espressamente si faceva riferimento ad *“un vizio che determina la nullità della procura”*, a differenza di quanto accade nel testo come novellato dal d. lgs. 149/2022, ove si è espressamente esteso il fenomeno giuridico della sanatoria anche alla fattispecie di inesistenza (Cass. n. 28251/2023).

È evidente che nel caso di specie non può che trovare applicazione l'art. 182 co. 2 c.p.c. nella nuova formulazione.

Il ricorrente ha sanato tempestivamente il difetto di rappresentanza processuale producendo con la prima difesa utile (Cass. n. 12868/2025), in data 15.12.2025, ovvero in data antecedente all'udienza, la procura alle liti datata 31.10.2025, sottoscritta dal legale rappresentante di Classica Yachting Ldt, autenticata dagli avv. Grego e Canepa.

Nessuna disposizione del codice di rito prevede poi che la procura, in talune ipotesi, venga rilasciata necessariamente nelle forme dell'atto pubblico, come affermato da parte resistente; l'art. 83 co. 2 c.p.c. prevede infatti che la procura alle liti possa essere conferita con atto pubblico o con scrittura privata autentica.

3. Parte resistente ha eccepito l'inammissibilità dell'accertamento tecnico richiesto ex art. 696 *bis* c.p.c. per essere la controversia sottoposta ad arbitrato. L'art. 17.2. del contratto stipulato dalle parti prevede infatti che *“Tutte le controversie relative a questioni puramente tecniche della costruzione dello Yacht (incluse, ma non limitate, a controversie puramente tecniche riguardanti se lo yacht presenta difetti e/o è conforme al presente contratto, alle specifiche e ai piani al momento della consegna da parte del costruttore, nonché le controversie puramente tecniche relative agli effetti consequenziali delle modifiche ai sensi della clausola) che non possono essere risolte mediante trattativa e accordo tra le parti, saranno, su richiesta di una delle parti, sottoposte e definitivamente decise da un perito senior da nominarsi dalle parti, con il ruolo di esperto tecnico (“l'esperto tecnico”) e non come arbitro”*.

L'eccezione è fondata in quanto le contestazioni di parte ricorrente attengono all'esistenza di vizi e difetti costruttivi, venendo quindi in rilievo una controversia relativa a questioni tecniche per la risoluzione delle quali le parti hanno espressamente previsto la competenza di un esperto tecnico.

Giova ricordare che la Corte costituzionale, con sentenza n. 26/2010, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 669-*quaterdecies* c.p.c. nella parte in cui, escludendo l'applicazione dell'art. 669-*quinquies* c.p.c. ai provvedimenti di cui all'art. 696 c.p.c., impedisce, in caso di clausola compromissoria, di compromesso o di pendenza di giudizio arbitrale, la proposizione della domanda di accertamento tecnico preventivo al giudice competente a conoscere del merito.

La citata pronuncia, tuttavia, riguarda l'accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c. e non la consulenza tecnica a fini conciliativi ex art. 696 *bis* c.p.c. richiesta con il presente ricorso. Come è noto, il procedimento di cui all'art. 696 *bis* c.p.c. non ha natura cautelare, prescindendo dall'accertamento del *periculum in mora*.

Ciò premesso, stante l'operativa della clausola compromissoria, dev'essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso ex art. 696 *bis* c.p.c.

4. Anche l'eccezione di inammissibilità dell'accertamento tecnico richiesto ex art. 696 c.p.c. è fondata.

Nei procedimenti di istruzione preventiva ex artt. 692 – 699 c.p.c. la cautela non consiste nell'evitare il pericolo derivante dalla violazione o lesione di un diritto, ma nel disporre anticipatamente l'assunzione di prove per evitare l'eventuale impossibilità o difficoltà di fornire la prova nel successivo giudizio, assicurando in questo modo il diritto alla prova. Il *periculum in mora* individuato dall'art. 696 c. p. c. si sostanzia, pertanto, nel timore che venga meno o, comunque, venga alterato l'oggetto della prova (*ex plurimis* Tribunale Milano, ord. 31821/2024).

Nel caso di specie, il ricorrente non ha fornito elementi che inducono a ritenere che l'oggetto della prova possa subire alterazioni nel tempo necessario per attivare gli strumenti di risoluzione della controversia previsti dalla clausola compromissoria. L'imbarcazione si trova infatti ricoverata presso il cantiere Eurocraft di Vado Ligure (SV) e al momento non è utilizzata per la navigazione, circostanza che avrebbe incuso sulla conservazione del bene.

5. In considerazione dell'esito del procedimento, parte ricorrente dev'essere condannata a rimborsare a controparte le spese di lite che vengono liquidate avuto riguardo al valore della causa (valore indeterminabile) e tenuto conto della definizione in rito della stessa e della mancanza di fase istruttoria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso;

Condanna Classica Yachting Ldt al pagamento in favore di *Controparte_I* delle spese di lite che liquida in € 2.700,00, oltre spese generali 15%, c.p.a e i.v.a.

Si comunichi alle parti e al CTU.

Milano, 19.12.2025

La Giudice

Dott.ssa Grazia C. Roca